

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICO NNON DI LINEA NOLEGGIO CON CONDUCENTE FINO A NOVE POSTI (NCC)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n____ del _____

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1 - Disciplina del servizio	4
Articolo 2 - Definizione del servizio	4
CAPO II: CONDIZIONI DI ESERCIZIO	4
Articolo 3 - Titolo per l'esercizio del servizio	4
Articolo 4 - Cumulo dei titoli	5
Articolo 5 – Modalità di svolgimento del servizio	5
Articolo 6 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea	6
Articolo 7- Determinazione del numero e delle caratteristiche dei veicoli destinati al servizio	6
CAPO III: REQUISITI ED IMPEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI	7
Articolo 8 - Requisiti per il rilascio ed il mantenimento dei titoli autorizzativi	7
Articolo 9- Impedimenti soggettivi	8
CAPO IV: MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI	8
Articolo 10 – Assegnazione dei titoli abilitativi	8
Articolo 11 - Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni	9
Articolo 12- Rilascio delle autorizzazioni	9
Articolo 13– Esercizio della licenza o autorizzazione in forma singola o associata	10
Articolo 14 - Inizio e sospensione del servizio	11
CAPO V: TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI	11
Articolo 15 - Trasferibilità per atto tra vivi	11
Articolo 16 - Trasferibilità per causa di morte del titolare	12
Articolo 17 – Sostituzione alla guida	12
Articolo 18- Collaborazione familiare	13
CAPO VII: COMPORTAMENTO DI CONDUCENTI E UTENTI DURANTE IL SERVIZIO	13
Articolo 19- Obblighi e divieti dei conducenti	13
Articolo 20 - Diritti dei conducenti	14
Articolo 21 – Comportamento degli utenti	14

Articolo 22 - Responsabilità del titolare	15
CAPO VIII: CARATTERISTICHE E STRUMENTAZIONI DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO	15
DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE	15
Articolo 23- Caratteristiche dei veicoli	15
Articolo 24 - Sostituzione dei veicoli	16
Art. 25 – Abbinamenti	16
Articolo 26 - Controllo dei veicoli	16
Articolo 27 - Trasporto di persone con disabilità	16
Articolo 28 - Tariffe	17
Articolo 29 - Reclami ed esposti	17
CAPO X: VIGILANZA E SANZIONI	17
Articolo 30 - Vigilanza	17
Articolo 31 - Sanzioni	17
Articolo 32 – Sospensione dell'autorizzazione	17
Articolo 33 – Revoca dell'autorizzazione	18
Articolo 34- Decadenza dell'autorizzazione	18
Articolo 37 - Entrata in vigore del regolamento	19

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Disciplina del servizio

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio del servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone con autovettura (NCC), fino ad un massimo di 9 posti compreso il conducente, nel territorio del Comune di Aprica.
2. Il servizio è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento. Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Lombardia, di seguito elencate:
 - Legge 15/01/1992, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni;
 - T.U.L.P.S.;
 - D.lgs. 30/04/1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni (Nuovo Codice della Strada);
 - D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);
 - D. M. 15/12/1992, n. 572 concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente;
 - Legge 5/2/1992, n. 104;
 - D.M. 20/04/1993, concernente la disciplina per la determinazione della tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura;
 - L.R. 14/07/2009, n. 11 (testo unico delle Leggi Regionali in materia di trasporto)
 - D.P.R. 19/12/2001, n. 481
 - Legge 7/8/90, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

Articolo 2 - Definizione del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente, di seguito NCC, così come definito dall'art.1 comma 1 della L.21/1992, è un autoservizio pubblico non di linea, provvede al trasporto individuale o collettivo di persone, svolgendo una funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei. L'autoservizio è compiuto a richiesta dall'utenza e si svolge in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. Durante il viaggio le parti possono concordare una o più prestazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle originariamente pattuite.

CAPO II: CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Articolo 3 - Titolo per l'esercizio del servizio

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione comunale (in seguito denominata autorizzazione) ai soggetti persone fisiche in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 8.

2. Le autorizzazioni sono personali e cedibili soltanto ai sensi degli artt. 15 e 16 del presente regolamento.
3. L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo ed è trasferibile nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 9 della Legge del 15 gennaio 1992 n. 21 ss.mm.ii.
4. Le autorizzazioni sono registrate separatamente in distinti schedari attribuendo ad ognuna di loro un numero progressivo di esercizio che la contraddistingue.
5. In caso di rilascio del titolo per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente a seguito di trasferimento, o a seguito di rinuncia senza trasferimento, o revoca, o decadenza di una autorizzazione, si provvede ad attribuire alla nuova autorizzazione lo stesso numero d'esercizio che contraddistingueva quella del servizio cessato.
6. L'autorizzazione d'esercizio ha validità illimitata a condizione che il titolare dichiari ogni anno di voler proseguire l'attività ed autocertifichi la permanenza in capo a sé stesso, di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività inviando apposita PEC al Comune. Qualora sia verificata la perdita dei requisiti da parte del titolare, questi decade dalla titolarità dell'autorizzazione.

Articolo 4 - Cumulo dei titoli

1. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza taxi e dell'autorizzazione NCC. E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio NCC.

Articolo 5 – Modalità di svolgimento del servizio

1. L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa l'autorizzazione comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale.
2. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, ovvero dai soggetti e con le modalità richiamate nell'art. 10 della legge n. 21/1992, purché iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della L. n. 21/1992.
3. Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.
4. E' previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio (attualmente ancora in formato cartaceo), contenente: targa del veicolo; nome del conducente; data, luogo e chilometri di partenza e arrivo; orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; dati del fruitore del servizio.
5. Nel servizio di NCC, esercitato a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercitato il servizio taxi. In questi comuni i veicoli adibiti a NCC possono sostare, a disposizione dell'utenza, esclusivamente all'interno della rimessa, secondo quanto disposto dall'art. 11, comma 3 della legge n. 21/1992. È in ogni caso consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del cliente

che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso.

6. La sede operativa e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del Comune che rilascia il titolo autorizzativo. È possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti.
7. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede operativa, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. L'inizio e la fine del servizio avvengono con partenza e arrivo dell'autovettura presso le rimesse di cui al comma 7.
8. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della provincia, Regione o Stato in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.
9. L'inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all'interno della provincia in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

Articolo 6 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

1. I veicoli immatricolati in servizio di noleggio con conducente possono essere utilizzati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea, previo nulla osta del Responsabile del Servizio, qualora il titolare di autorizzazione presenti istanza allegando copia dell'atto di convenzione stipulato tra il concessionario della linea e il noleggiatore.

Articolo 7- Determinazione del numero e delle caratteristiche dei veicoli destinati al servizio

1. In base all'art. 51 della L.R. n. 11/2009, la Regione determina il contingente delle autorizzazioni assegnate a ciascuna provincia e la Provincia individua i contingenti assegnabili a ciascun comune.
2. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono:
 - essere veicoli destinati al trasporto di persone, aventi un minimo di quattro ed un massimo di nove posti, compreso quello del conducente;
 - essere munite di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti;
 - avere la possibilità di caricare gli eventuali bagagli degli utenti trasportati e di contenere una sedia a rotelle ripiegata per persone diversamente abili;
 - avere il soffitto dell'abitacolo, i rivestimenti laterali, i sedili, gli schienali e il pavimento in materiale lavabile.
3. I veicoli destinati al servizio dovranno esporre apposita targa di cui al 5° comma dell'art. 12 della L. 21/1992 recante il nome e lo stemma del comune, la scritta "N.C.C." ed il numero d'ordine corrispondente al numero dell'autorizzazione d'esercizio risultante dal registro cronologico. Il contrassegno, rilasciato dal competente ufficio comunale, dovrà essere esposto in modo inamovibile e ben visibile sulla parte posteriore della carrozzeria del

veicolo e all'esterno di questa. L'ufficio stesso rilascia, altresì, il contrassegno con la scritta “noleggio” da apporre all'interno del veicolo sul parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore. Il costo della targa dovrà essere integralmente rimborsato al Comune da parte del titolare dell'autorizzazione.

CAPO III: REQUISITI ED IMPEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 8 - Requisiti per il rilascio ed il mantenimento dei titoli autorizzativi

1. Per ottenere il rilascio del titolo autorizzatorio all'esercizio del servizio di noleggio con conducente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Essere cittadino italiano, o di uno Stato membro dell'Unione Europea ovvero di altro Stato avente condizioni di reciprocità con lo Stato Italiano e essere in regola rispetto alla vigente normativa sul soggiorno dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea;
 - b) essere iscritto al ruolo dei conducenti presso la CCIAA della Provincia di Sondrio, di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21 e dell'art. 25 della L.R. 6/2012;
 - c) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo art. 9;
 - d) essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo per il quale sarà rilasciata l'autorizzazione (acquisibile anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione). Tale veicolo può essere appositamente attrezzato per il trasporto di persone con disabilità;
 - e) avere la disponibilità effettiva e concreta, in base ad un valido titolo giuridico, nell'ambito del territorio comunale di Aprica, di una sede o di una rimessa, intesi come uno spazio, anche a cielo aperto, adeguato allo stazionamento del veicolo ai sensi delle norme di legge ed urbanistiche/edilizie, adibito al servizio di noleggio con conducente, ovvero impegnarsi formalmente ad acquisirla in caso di aggiudicazione dell'autorizzazione;
 - f) non avere trasferito nei 5 (cinque) anni precedenti la presentazione della domanda, autorizzazione rilasciata dal Comune di Aprica o da altri Comuni;
 - g) non essere titolare di **licenza di taxi**;
 - h) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con massimali di garanzia non inferiori a quelli previsti dalla legislazione in materia ovvero impegnarsi formalmente a stipularla in caso di aggiudicazione dell'autorizzazione;
2. La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo abilitativo, pronunciata dal servizio comunale competente, previa adozione della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo di decadenza con fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per la presentazione, da parte dell'interessato, di osservazioni e controdeduzioni

Articolo 9- Impedimenti soggettivi

1. Costituiscono impedimenti soggettivi ai fini dell'ottenimento e del mantenimento del titolo abilitativo:
 - a) l'essere sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dal Codice di Procedura Penale;
 - b) l'essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione.;
 - c) l'essere stato dichiarato interdetto, inabilitato o fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
 - d) avere in corso procedimenti per la dichiarazione di fallimento o per altre procedure concorsuali;
 - e) trovarsi in una delle situazioni previste dagli artt. 11 e 92 R.D. 18.06.1931, n. 773 - T.U.L.P.S.;
 - f) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione, sia da parte del Comune di Aprica che da parte di altri Comuni;
 - g) l'aver ceduto, nel quinquennio precedente alla presentazione della domanda, una licenza o autorizzazione, rilasciata sia dal Comune di Aprica sia da altro Comune.
 - h) l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma dell'art. 178 e seguenti del C.P.;
 - i) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423; D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 13 settembre 1972, n. 646; D.L. 06/09/1982, n. 629, convertito in Legge 12/10/1982, n. 726;
 - j) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio anche se da parte di altri comuni;
2. Il verificarsi, successivamente al rilascio del titolo abilitativo in capo al titolare, degli impedimenti di cui al presente articolo, comporta la decadenza del titolo abilitativo, pronunciata con le modalità di cui all'art. 8, comma 2.
3. Nei casi di cui alle lett. a), b), l'impedimento è superato qualora sia intervenuta amnistia, riabilitazione o sospensione condizionale.

CAPO IV: MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 10 – Assegnazione dei titoli abilitativi

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono assegnate a seguito di pubblico concorso per titoli.
2. Il bando di concorso viene indetto, a cura del responsabile del servizio comunale competente, a seguito di apposita deliberazione della Giunta Comunale.
3. Il bando di concorso dovrà contenere:
 - il numero delle autorizzazioni da assegnare;
 - i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso e le cause di impedimento;

- elencazione dei titoli oggetto della valutazione ai fini dell'assegnazione;
 - l'indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
 - i punteggi da attribuire a ciascuna categoria di titoli;
 - indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio da parte dell'apposita Commissione di cui al successivo art. 11;
 - schema di domanda per la partecipazione al concorso;
 - indicazione del termine per la presentazione delle domande.
4. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione per ogni bando.
 5. Qualora non pervenga alcuna domanda, si procede all'approvazione di un nuovo bando non prima di sei mesi dalla scadenza del precedente.
 6. La graduatoria, formata da apposita Commissione di concorso nominata con determina del Responsabile del servizio competente, ha validità di tre anni dalla data di approvazione.
 7. Le autorizzazioni che si rendono disponibili e vacanti nel corso del triennio di validità devono essere coperte utilizzando la graduatoria stessa fino al suo esaurimento.

Articolo 11 - Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Per lo svolgimento del bando di concorso si provvede alla nomina di una Commissione composta dal Responsabile del servizio con funzioni di presidente, da un Agente di Polizia Locale e un membro esterno all'amministrazione comunale;
2. Per ciascuno dei componenti di cui sopra può essere nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute d'esame solo in caso di impedimento permanente del titolare.
3. La Commissione è convocata dal Presidente e le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale;
4. La Commissione di concorso, valutata la regolarità delle domande, procede alla valutazione dei titoli che verranno definiti successivamente con l'apposito bando;
5. La Commissione, una volta concluse la valutazione dei titoli, redige la graduatoria di merito, sulla scorta della sommatoria dei punti attribuiti.

Qualora si verificasse parità di punteggio, entro quindici giorni dalla stesura della graduatoria da parte della Commissione, si procederà alla valutazione di eventuali titoli preferenziali ed in caso di ulteriore parità al sorteggio.

Articolo 12- Rilascio delle autorizzazioni

1. Il Responsabile del Servizio entro 45 giorni dall'approvazione della graduatoria di merito provvede all'assegnazione delle autorizzazioni, dandone formale comunicazione, tramite PEC, agli interessati con contestuale rilascio di nulla osta necessario all'immatricolazione del veicolo, le cui caratteristiche sono indicate al successivo art.21.
2. Il Responsabile del Servizio assegna agli interessati un termine massimo di 90 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti autocertificati.
3. In particolare dovranno essere presentati i seguenti documenti:
 - Carta di circolazione dell'autovettura da adibire al servizio, di cui il soggetto assegnatario abbia la proprietà o la disponibilità in leasing o ad uso noleggio a lungo termine;

- Contratto di assicurazione per responsabilità civile, derivante dalla circolazione del veicolo, verso terzi e verso le persone e le cose trasportate, con massimali di garanzia non inferiori a quelli previsti dalla legislazione in materia;
- Documentazione da cui risulti la proprietà o disponibilità di una sede o di una rimessa, intesi come uno spazio, anche a cielo aperto, adeguato presso la quale il veicolo stazioni a disposizione dell'utenza nell'ambito del territorio comunale;
- Autocertificazione da cui risulti l'inesistenza degli impedimenti di cui al precedente articolo 9 per il rilascio dell'autorizzazione;
- Documentazione o certificazione da cui risulti che l'assegnatario eserciterà la propria attività in una delle forme previste dalla normativa vigente;

Gli atti e le certificazioni suddette devono essere prodotti con data non anteriore a quella della richiesta da parte del Responsabile del Servizio;

4. In caso di comprovati impedimenti per cause di forza maggiore, debitamente documentati, indipendenti dalla volontà dell'interessato, il termine di 90 giorni può essere formalmente prorogato per un ulteriore periodo comunque non superiore a 60 giorni.
5. Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti dal presente articolo, perde il diritto all'assegnazione dell'autorizzazione. Tale diritto passa, quindi, in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria pubblicata.
6. Le autorizzazioni sono rilasciate entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, successivamente alla verificata di regolarità, ai sensi della Legge 241/90 e successive norme attuative.

Articolo 13– Esercizio della licenza o autorizzazione in forma singola o associata

1. I titolari delle licenze e delle autorizzazioni possono esercitare la propria attività secondo le figure giuridiche indicate dall'art. 7 della L. n. 21/1992.
2. Ferma restando la titolarità in capo al conferente, i titolari di autorizzazione per il servizio NCC possono conferire l'autorizzazione agli organismi collettivi di cui all'art. 7, c.1 della L. n. 21/1992 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza ed esclusione dagli organismi suddetti. In caso di recesso da tali organismi, l'autorizzazione non può essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
3. Il conferimento è consentito previa presentazione al servizio comunale competente, dei seguenti documenti:
 - a) copia dell'atto costitutivo dell'organismo collettivo a cui si conferisce, che deve risultare iscritto per l'attività di trasporto di persone al registro delle imprese della C.C.I.A.A.;
 - b) copia dell'atto di conferimento della licenza o dell'autorizzazione debitamente registrato;
 - c) copia della iscrizione a ruolo di cui all'art. 6, L. n. 21/1992 da parte di eventuali ulteriori conducenti del veicolo.
4. Il servizio comunale competente, constatata la regolarità del conferimento, aggiunge apposita annotazione sulla licenza o sull'autorizzazione. Tale annotazione è ritenuta operativa fino a quando il titolare non eserciterà la facoltà di richiedere il trasferimento così come previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 7, L. n. 21/1992.
5. La costituzione di organismi collettivi e le eventuali variazioni della forma giuridica devono essere comunicate entro 10 giorni al servizio comunale competente dal rappresentante legale dell'organismo collettivo interessato, allegando copia dell'atto costitutivo o dell'atto di variazione di tale organismo.

Articolo 14 - Inizio e sospensione del servizio

1. Il titolare dell'autorizzazione deve iniziare l'attività - a pena di decadenza - entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuto rilascio o dell'avvenuto trasferimento del titolo abilitativo.
2. Il termine indicato al comma precedente è prorogabile dal Responsabile del servizio, per una sola volta e per un massimo di ulteriori 60 giorni per comprovati e giustificati motivi, debitamente documentati.
3. Qualsiasi sospensione del servizio deve essere comunicata al competente Ufficio comunale tramite PEC nel termine perentorio di due giorni;

CAPO V: TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 15 - Trasferibilità per atto tra vivi

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio NCC può essere trasferita su richiesta del titolare, quando quest'ultimo si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.
2. L'inabilità o l'idoneità al servizio di cui al precedente comma, deve essere provata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle autorità sanitarie territorialmente competenti. Fermo restando l'immediata cessazione del servizio, il certificato medico ed i titoli autorizzatori rilasciati dovranno essere riconsegnati al Comune entro 20 giorni.
3. Il trasferimento della titolarità dell'atto autorizzatorio dovrà essere richiesto entro diciotto mesi dall'accertamento dell'impedimento a pena di decadenza.
4. Ai sensi dell'art. 9 comma 3 della Legge 15.1.1992 n. 21, per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare di altra autorizzazione rilasciata anche da altro Comune in seguito a concorso pubblico o ad ulteriore trasferimento, a pena di decadenza del titolo autorizzatorio.
5. Ad eccezione di quanto previsto dal precedente comma 2, il trasferente potrà continuare l'esercizio dell'attività fino al rilascio della nuova autorizzazione alla persona designata, la quale potrà ritirare il nuovo titolo autorizzatorio contestualmente o successivamente alla restituzione del titolo del trasferente al competente ufficio comunale.
6. Qualora il trasferimento non comporti la cessione del veicolo, entro 60 giorni dalla restituzione del titolo autorizzatorio, il trasferente deve dimostrare al Comune di avere provveduto all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo suddetto. In caso contrario il Comune provvede a darne comunicazione all'Ufficio Provinciale del Ministero dei trasporti e Motorizzazione Civile.
7. Il soggetto designato dal titolare per il trasferimento può acquisire l'autorizzazione ed esercitare il servizio qualora ricorrano le condizioni di cui agli articoli 8 e 9 e il veicolo possieda le caratteristiche di cui all'art. 21 del presente regolamento.

Articolo 16 - Trasferibilità per causa di morte del titolare

1. In caso di morte del titolare, gli eredi appartenenti al nucleo familiare del defunto devono darne comunicazione al servizio comunale competente entro 30 giorni dall'avvenuto decesso.
2. L'autorizzazione per il servizio NCC può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del defunto, purché per l'erede ricorrano i requisiti previsti all'art.7 del presente Regolamento e non ricorrano le situazioni di cui all'art. 8 del presente Regolamento e ne faccia richiesta entro il termine massimo di 2 anni dalla data del decesso.
3. Qualora nessuno degli eredi sia direttamente interessato al trasferimento della licenza, gli eredi stessi potranno, entro il termine massimo di 2 anni dalla data del decesso, chiedere il trasferimento della licenza ad altra persona sempre che ricorrano i requisiti previsti dal presente Regolamento.
4. Nell'ipotesi che alla morte del titolare vi siano minori tra gli eredi, ogni determinazione relativa alla disponibilità della licenza dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.
5. L'autorizzazione per il servizio NCC rientra nella disponibilità dell'Amministrazione comunale qualora gli interessati non si siano avvalsi delle facoltà di cui ai punti precedenti, nei termini ed alle condizioni in essi specificati.
6. Durante il decorso dei termini sopra specificati è giustificata ad ogni effetto l'interruzione del servizio per un periodo non superiore a 60 giorni, a fronte della possibilità di sostituzione alla guida di cui all'art. 16 del presente Regolamento.

Articolo 17 – Sostituzione alla guida

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura, in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente, intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione, possono mantenere la titolarità dell'autorizzazione, a condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli, per l'intero periodo di durata della malattia, dell'invalidità o della sospensione della patente, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente.
2. Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione.
3. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari purché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 della legge n. 21/1992.
4. Il titolare dell'autorizzazione deve presentare la richiesta di sostituzione alla guida al servizio comunale competente. La richiesta deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto e relativa la dichiarazione concernente il possesso dei requisiti prescritti dal presente Regolamento nonché l'impegno a formalizzare il rapporto di lavoro in base alla normativa vigente.
5. Il Comune, verificata la sussistenza delle condizioni, autorizza il titolare a farsi sostituire nella guida con specifico provvedimento. In caso di silenzio interviene comunque il silenzio assenso decorsi 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

Articolo 18- Collaborazione familiare

1. I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente, nello svolgimento del servizio, possono avvalersi della collaborazione di familiari, qualora l'impresa familiare sia costituita ai sensi dell'art. 230 bis del codice civile.
2. Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo ed assolvere agli adempimenti contributivi o previdenziali;
3. La possibilità di esercitare il servizio attraverso la costituzione dell'impresa familiare, nonché l'effettuazione di eventuali modifiche, devono essere richieste all'ufficio competente, allegando la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto di cui all'art. 10, comma 4 della Legge 15.1.1992 n. 21;
 - b) dichiarazione di atto sostitutivo di notorietà del collaboratore familiare o scrittura privata firmata autenticata e registrata relativa al possesso dei requisiti previsti dall'art. 8, comma 1, lettere a), b), f) ed g) e all'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 9 del presente regolamento.
 - c) atto registrato comprovante la costituzione dell'impresa familiare o la sua modifica;
 - d) copia della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale e dell'iscrizione del collaboratore nel ruolo dei conducenti ai sensi dell'art. 6 della legge 15.1.1992 n. 21;
 - e) certificato od autocertificazione di iscrizione INPS ed INAIL;
4. L'ufficio competente verificata la documentazione acquisita ed i requisiti previsti, rilascia con apposito atto, nulla osta al collaboratore familiare e ne riporta la relativa annotazione, in forma di appendice, sull'atto autorizzatorio del titolare.
5. La non conformità dell'attività svolta alle forme previste dall'art. 230 bis del codice civile nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta l'immediata revoca del nulla osta rilasciato.
6. Le variazioni o lo scioglimento dell'impresa familiare deve essere comunicato al Comune entro 15 giorni e annotato come sopraindicato.

CAPO VII: COMPORTAMENTO DI CONDUCENTI E UTENTI DURANTE IL SERVIZIO

Articolo 19- Obblighi e divieti dei conducenti

1. Nell'esercizio della propria attività il titolare del servizio NCC, oltre agli obblighi sanciti da altri specifici articoli del presente Regolamento, ha l'obbligo di:
 - a) mantenere il veicolo in condizioni di pulizia e di decoro ed in perfetto stato di efficienza, comprese le strumentazioni di bordo obbligatorie;
 - b) effettuare il percorso più breve per recarsi nel luogo indicato, salvo che l'utente non chieda un percorso diverso;
 - c) applicare sul veicolo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
 - d) consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato;
 - e) tenere nel veicolo, oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, l'autorizzazione;
 - f) presentare il veicolo all'ufficio competente della Polizia Municipale quando richiesto, per le opportune verifiche;
 - g) indossare un abbigliamento decoroso;

- h) consegnare all'ufficio Polizia Locale qualsiasi oggetto dimenticato sul veicolo dal passeggero, del quale non si possa procedere a restituzione immediata;
 - i) caricare i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto sia compatibile con la capienza massima individuata per il veicolo e non danneggi lo stesso;
 - j) prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - k) trasportare obbligatoriamente i cani guida, senza alcun sovrapprezzo;
 - l) compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forze dell'Ordine per motivi contingenti di pubblico interesse;
 - m) comunicare al competente servizio comunale le variazioni relative ai canali di contatto e alla residenza;
 - n) comunicare alla clientela, con apposito avviso, la temporanea indisponibilità dei sistemi di pagamento;
 - o) accettare pagamenti con POS/carte di credito e altre eventuali forme di pagamento alternative rispetto al contante, in conformità alla normativa vigente senza alcun sovrapprezzo;
 - p) rilasciare all'utente apposita ricevuta o attestazione di avvenuto pagamento;
 - q) assicurare l'osservanza delle norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa.
2. E' fatto divieto ai conducenti di veicoli in servizio pubblico non di linea di:
- a) fumare o consumare cibo durante la corsa;
 - b) togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del veicolo;
 - c) applicare sul veicolo contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
 - d) trasportare i propri animali;
 - e) consentire la conduzione del veicolo per servizio a persone non autorizzate;
 - f) trasportare un numero di persone superiore al limite massimo dei posti indicati sulla carta di circolazione.

Articolo 20 - Diritti dei conducenti

1. I conducenti del servizio di noleggio con conducente durante l'espletamento del servizio, hanno i seguenti diritti:
- a) rifiutare il trasporto di animali a meno che la macchina non sia attrezzata a questo scopo e ad eccezione dei cani guida;
 - b) rifiutare il trasporto di bagagli che possono danneggiare il veicolo;
 - c) rifiutare di attendere il cliente quando l'attesa debba avvenire in luogo dove il veicolo possa creare intralcio alla circolazione stradale;
 - d) rifiutare il transito in strade inaccessibili o impercorribili;
 - e) richiedere all'utente che arreca, in qualunque modo, danno al veicolo il risarcimento del danno;
 - f) rifiutare il servizio quando l'utente non rispetta le norme igieniche o di pulizia sul veicolo o pretende di fumare anche quando all'interno del veicolo sia esposto il relativo divieto;

Articolo 21 – Comportamento degli utenti

1. Agli utenti del servizio è fatto divieto di:
- a) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;

- b) arrecare disturbo, molestia, fastidio, disagio o turbativa al conducente;
 - c) chiedere, contro la volontà del conducente, di mettere in funzione gli apparecchi audiofonovisivi di cui sia eventualmente equipaggiato il veicolo come optional;
 - d) commettere atti illeciti di ogni genere durante l'espletamento del servizio;
 - e) chiedere al conducente di compiere servizi diversi dalla prestazione di taxi/NCC;
 - f) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con l'autista, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
 - g) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della strada;
 - h) aprire la porta dalla parte della corrente del traffico;
 - i) scendere dal veicolo mentre è in movimento, finché non è completamente fermo;
 - j) sporcare o deteriorare l'autovettura e le sue apparecchiature;
 - k) compiere atti contrari alla decenza, all'ordine pubblico e al buon costume;
 - l) scendere dal veicolo prima di aver versato il corrispettivo dovuto per il trasporto.
2. Salva la responsabilità civile, ai sensi di legge, ed il diritto al risarcimento dei danni causati all'autovettura e/o al suo conducente, l'inosservanza dei divieti previsti dal comma precedente darà diritto al conducente dell'autovettura di interrompere la prosecuzione della corsa e, ove sia ritenuto necessario, di richiedere l'intervento della Forza Pubblica.

Articolo 22 - Responsabilità del titolare

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, connessa all'esercizio dell'attività, resta a carico del titolare, rimanendo esclusa in ogni caso la responsabilità del Comune.

CAPO VIII: CARATTERISTICHE E STRUMENTAZIONI DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Articolo 23- Caratteristiche dei veicoli

1. I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono:
- a) Essere veicoli destinati al trasporto di persone, aventi un minimo di quattro ed un massimo di nove posti compreso il conducente;
 - b) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
 - c) essere in regola con la documentazione prevista dalla normativa vigente;
 - d) avere facile accessibilità ed almeno tre sportelli di salita;
 - e) essere muniti di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto ministeriale, se immatricolato a partire dal 1 gennaio 1992;
 - f) osservare tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti qualora siano adattati per il trasporto di persone con disabilità;
 - g) Avere la possibilità di caricare gli eventuali bagagli degli utenti trasportati e di contenere una sedia a rotelle ripiegata per persone con disabilità;
 - h) Avere il soffitto dell'abitacolo, i rivestimenti laterali, i sedili, gli schienali ed il pavimento in materiale lavabile;

- i) Esporre all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta «*noleggio*» e una targa posteriore recante la dicitura «*NCC*» inamovibile, lo stemma del Comune di Aprica che ha rilasciato l'autorizzazione e il numero progressivo dell'autorizzazione.

Articolo 24 - Sostituzione dei veicoli

1. Il titolare dell'autorizzazione è autorizzato dal Dirigente Responsabile alla sostituzione del veicolo con altro dotato delle caratteristiche indicate all'art.21 e necessarie per lo svolgimento dell'attività, mediante nulla osta.
2. Non è consentita la sostituzione del veicolo senza il preventivo rilascio del nulla osta suddetto ai fini dell'immatricolazione dello stesso ad uso di autoservizio pubblico non di linea.
3. Successivamente all'immatricolazione suddetta si provvede ad annotare sull'autorizzazione la variazione intervenuta.

Art. 25 – Abbinamenti

1. In tutte le ipotesi in cui l'autovettura richieda un periodo di fermo, per cause non dipendenti dalla volontà del titolare, superiore a tre giorni, può essere consentito al titolare di licenza o di autorizzazione, che ne fa debita richiesta, di svolgere la propria attività abbinando la licenza ad altra autovettura avente i medesimi requisiti.
2. L'abbinamento non può avere durata superiore a 120 giorni nel corso di un anno, salvo deroghe concesse per giustificati motivi con provvedimento comunale.

Articolo 26 - Controllo dei veicoli

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza dell'Ufficio provinciale del Ministero Trasporti e Motorizzazione Civile, i veicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente possono essere sottoposti prima dell'inizio del servizio, o secondo necessità, a controllo da parte della Polizia Municipale, onde accertare, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dall'art.21 del presente regolamento.
2. I titolari di autorizzazione hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo ed orario indicato. Qualora il titolare non si presenti al controllo suddetto, salvo casi di forza maggiore documentati ed accertabili da parte dell'ufficio competente della Polizia Municipale, si procede alla revoca del titolo autorizzatorio previa diffida.
3. Qualora il veicolo sottoposto a controllo sia risultato privo in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve essere reso idoneo nel termine indicato. Trascorso inutilmente tale termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, il Dirigente Responsabile dispone la revoca del titolo autorizzatorio ai sensi del successivo art. 35.

Articolo 27 - Trasporto di persone con disabilità

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della Legge 15.1.1992 n. 21, il servizio di NCC è accessibile a tutte le persone con disabilità. I conducenti dei veicoli adibiti a NCC hanno l'obbligo di

prestare il servizio ed assicurare la necessaria assistenza per la salita e la discesa delle persone dai veicoli.

2. Il servizio può essere svolto con veicoli appositamente attrezzati, in tal caso devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art.2 del DPR 24 luglio 1996, n. 503.
3. I titolari di autorizzazione possono adattare il veicolo, secondo le norme vigenti, per il trasporto di persone con disabilità di particolare gravità.

Articolo 28 - Tariffe

1. Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate liberamente dalle parti.
2. I conducenti possono altresì attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito ed altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.
3. Il trasporto delle carrozzine per persone con disabilità e dei cani guida è gratuito.

Articolo 29 - Reclami ed esposti

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio, come anche sulle violazioni del presente Regolamento, sono indirizzati alla Polizia Locale e al Servizio Suap del Comune di Aprica tramite gli ordinari canali telematici di comunicazione.

CAPO X: VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 30 - Vigilanza

1. La vigilanza sull'esercizio del servizio NCC è affidata ai funzionari del Comune competenti per materia e agli agenti della Polizia Locale, fatti salvi i compiti e le attribuzioni in materia del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi della normativa vigente.

Articolo 31 - Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, in via generale, da norme di legge, tutte le violazioni al presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000, ovvero da 25 a 500 €.
2. Per l'applicazione delle sanzioni, fatte salve quelle stabilite dalle leggi statali e regionali vigenti in materia, saranno seguite le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981 n. 689.

Articolo 32 – Sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale d'esercizio è sospesa dal Responsabile del Servizio, come segue:
 - a) fino ad avvenuta annotazione sul titolo autorizzatorio della sostituzione del veicolo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 85, comma 4, del Codice della Strada, qualora il veicolo sia stato sostituito senza darne comunicazione al competente Ufficio e senza provvedere alla sua immatricolazione ad uso di noleggio con conducente. La sospensione non può avere durata superiore a dodici mesi;

- b) fino ad un massimo di un mese, quando il veicolo che sia risultato privo, in tutto o in parte, delle caratteristiche previste dal presente regolamento, non sia stato reso idoneo nel termine indicato dal competente Ufficio della Polizia Municipale, fatte salve le cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate;
 - c) fino ad un massimo di dieci giorni, qualora il titolare non si presenti al controllo del veicolo predisposto dalla Polizia Municipale, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati ed accertabili;
 - d) fino alla regolarizzazione della forma giuridica, qualora vi siano trasformazioni della stessa non conformi a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 15.1.1992 n.21. Nel caso di società sono sospesi gli atti autorizzatori di tutti i soci;
 - e) fino ad un massimo di un mese, nel caso di due violazioni della stessa norma o di tre violazioni di norme diverse del presente regolamento, commesse nell'arco di due anni e per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 32 del presente regolamento;
2. Il Responsabile del Servizio, dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità della violazione o dell'eventuale recidiva.
 3. A seguito del provvedimento di sospensione dell'autorizzazione, i titoli autorizzatori devono essere riconsegnati in deposito al competente ufficio

Articolo 33 – Revoca dell'autorizzazione

1. Il Responsabile del servizio, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) quando il titolare eserciti l'attività dopo la notificazione del provvedimento di sospensione dal servizio;
 - b) nei casi indicati alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 del precedente art. 32 in cui il titolare non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro i termini della sospensione prescritta;
2. La sanzione accessoria della revoca è comunicata al competente Ufficio provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile nonché all'ufficio competente alla tenuta del ruolo conducenti presso la Camera di Commercio per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 34- Decadenza dell'autorizzazione

1. Il Dirigente Responsabile, dichiara la decadenza della licenza o dell'autorizzazione provvedendo contestualmente al ritiro del titolo autorizzatorio nei seguenti casi:
 - a) sopravvenuta perdita, anche parziale, dei requisiti di cui al precedente art. 8 del presente regolamento;
 - b) il verificarsi in capo al titolare degli impedimenti di cui all'art. 9 del presente regolamento;
 - c) mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 14 del presente regolamento;
 - d) estinzione dell'impresa collettiva o comunque modificazione dell'oggetto sociale tale da escludere l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
 - e) morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 17 del presente regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dal precitato art. 17.
 - f) alienazione del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 180 giorni;

- g) esplicita dichiarazione scritta di cessazione dell'attività o di rinuncia all'atto autorizzatorio da parte del titolare dello stesso;
 - h) sopravvenuta irreperibilità del titolare;
 - i) erogazione di tre provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione nell'arco di un quinquennio.
2. La decadenza è comunicata al competente Ufficio provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile nonché all'ufficio competente alla tenuta del ruolo conducenti presso la Camera di Commercio per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 36 – Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare dell'autorizzazione od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza e revoca del titolo autorizzatorio.

Articolo 37 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore nel momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diventa esecutiva a norma di legge.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui alla Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e s.m.i. e alla L.R. n. 6/2012 (testo unico delle Leggi Regionali in materia di trasporto).